



COMUNE DI RONCO CANAVESE

QUEMUN DE RÓNC

Paese francoprovenzale

nel Parco Nazionale Gran Paradiso

Città Metropolitana di Torino – Regione Piemonte

ORIGINALE



Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 57

**OGGETTO : TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI RONCO CANAVESE IN
RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA GOVERNANCE DEL PARCO
NAZIONALE GRAN PARADISO. PRIME DISPOSIZIONI**

L'anno duemilaventitre addì quattordici del mese di novembre alle ore ventuno e minuti zero, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale della quale sono membri i Signori::

COGNOME e NOME	PRESENTE
GIACOMINO LORENZO - Sindaco	Sì
CUCCIATTI ERIC - Vice Sindaco	Sì
DANNA LETIZIA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Si dà atto che tutti i componenti della Giunta Comunale ed il Segretario Comunale partecipano alla seduta in video-conferenza così come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/4/2022

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. MANCINO D.SSA ANTIMINA

Il Sindaco Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO : TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI RONCO CANAVESE IN
RELAZIONE ALLA DEFINIZIONE DELLA NUOVA GOVERNANCE DEL PARCO
NAZIONALE GRAN PARADISO. PRIME DISPOSIZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Ronco Canavese è un Comune del Parco Nazionale Gran Paradiso situato nel versante piemontese;

ACCLARATO CHE il Legislatore, nella concezione della Legge Quadro sulle aree protette – L. 394/1991 – ha posto a fondamento della stessa la *cooperazione* e l'*intesa* tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, finalizzandole alla tutela e alla gestione delle aree naturali protette (Art. 1 – *Finalità e ambito della Legge*);

RAMMENTATO CHE, il Comune, in qualità di "*Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo*" ai sensi del D.Lgs. 267/2000, attraverso gli organi preposti e le funzioni attribuite dalla norma, rappresenta gli interessi della propria popolazione anche nell'ambito delle richiamate attività di *cooperazione* e *intesa* poste a fondamento della *tutela* e della *gestione* delle aree naturali protette;

CONSIDERATO CHE è in corso la procedura di nomina del nuovo Presidente dell'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, la quale è normata dall'Art. 9, comma 3 della L. 394/1991;

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- è mancata l'intesa prevista tra i Presidenti delle Regioni interessate, ovvero il Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- i soggetti richiamati nel citato Art. 9, comma 3 della L. 394/1991, con particolare riferimento all'ambito piemontese, non hanno cercato in alcun modo, né formale che informale, l'intesa e la condivisione con gli Enti locali del territorio e anzi hanno sostenuto una proposta, l'unica approdata nelle Commissioni Ambiente di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, non rappresentativa e divisiva territorialmente, anche in considerazione dell'attuale carica nell'organo esecutivo di uno dei Comuni del Parco;

VISTA la nota a firma dei Sindaci di Ronco Canavese, Noasca e Valprato Soana e del Presidente dell'Unione Montana Valli Orco e Soana del 18.01.2023 indirizzata al Ministro e della Sicurezza Energetica e al Presidente della Giunta della Regione Piemonte;

VISTA INOLTRE la nota a firma dei Sindaci e dei Presidenti delle Unioni Montane Valli Orco e Soana e Grand Paradis del 23.10.2023 indirizzata al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ai parlamentari delle Commissioni Ambiente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

DATO ATTO CHE, sotto il profilo politico, Questa Amministrazione ritiene la procedura in corso sconveniente per la proficua *governance* della prima area protetta italiana in quanto guidata da sole logiche di partito e priva degli istituzionali caratteri di rappresentanza e terzietà, in antitesi alla *cooperazione* e all'*intesa* istituzionale poste dal legislatore a fondamento della *tutela* e della *gestione* delle aree naturali protette;

RITENUTO CHE, sotto il profilo procedurale, la proposta approdata nelle Commissioni Ambiente di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica può, previa necessaria verifica, risultare incoerente perché relativa a un solo nome e non alla *terna* di cui al citato Art. 9, comma 3 della L. 394/1991, privando così di fatto le Commissioni a un parere, seppur non vincolante, in grado di raffrontare i medesimi tre nomi della terna, oggetto della decisione finale del Ministro dell'Ambiente;

RAVVISATA PERTANTO l'impellente necessità di tutelare gli interessi del Comune e della popolazione, con particolare riferimento a quella residente entro i confini dell'area protetta;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale,

Con votazione unanime e favorevole,

DELIBERA

DI RICHIAMARE quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

DI CONSTATARE CHE, nell'ambito della definizione della nuova *governance* del Parco Nazionale Gran Paradiso, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Piemonte hanno fatto venir meno la *cooperazione* e *intesa* poste a fondamento della *tutela* e della *gestione* delle aree naturali protette;

DI CONTESTARE, sia sotto il profilo politico che procedurale, la richiamata procedura per la nomina del nuovo Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso;

DI ATTIVARE pertanto l'Amministrazione – previo successivo atto d'indirizzo da parte del Consiglio Comunale ed eventuale consultazione referendaria – alla verifica delle condizioni e alla redazione dei successivi atti finalizzati all'estromissione del territorio comunale incluso nel Parco Nazionale Gran Paradiso dall'area protetta stessa;

DI ATTIVARE contemporaneamente l'Amministrazione – previo successivo atto d'indirizzo da parte del Consiglio Comunale ed eventuale consultazione referendaria – alla verifica delle condizioni e alla redazione dei successivi atti finalizzati alla creazione di un'area naturale protetta locale, avente a finalità la conservazione ambientale e lo sviluppo sostenibile della comunità, in piena aderenza alla richiamata Legge quadro sulle aree protette;

DI ATTIVARE inoltre l'Amministrazione alla valutazione di ogni azione legale finalizzata alla verifica ed eventualmente all'impugnazione della procedura adottata per la nomina del nuovo Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso;

DI PROVVEDERE alla redazione di uno specifico punto all'Ordine del Giorno nella prima seduta utile del Consiglio Comunale relativo all'atto d'indirizzo citato sopra;

DI DARE ATTO CHE, nelle more della possibile estromissione del territorio comunale dai confini del Parco Nazionale Gran Paradiso, il Sindaco – Legale rappresentante curerà gli interessi del Comune di Ronco Canavese nell'organo Comunità del Parco.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL SINDACO
GIACOMINO LORENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MANCINO D.SSA ANTIMINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal

IL MESSO COMUNALE
RECROSIO DAVIDE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla **regolarità tecnica** della presente deliberazione, rilascia parere favorevole ;

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
Lorenzo Giacomino

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs n. 267/2000 in ordine alla **regolarità contabile** della presente deliberazione rilascia parere favorevole ;

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
Lorenzo Giacomino

DIVENUTA ESECUTIVA

Addi'

Decorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgs n. 267/2000.

X Dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
